

SCHEMA D'ISTANZA D'INTERPELLO (L. 212/2000)

AI COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
c.a. UFFICIO TRIBUTI
Via Tizzoni, 2
20063 Cernusco sul Naviglio MI

...1... sottoscritto
nato a il residente in
via cap tel
cell. fax n. e-mail
cell. fax n. e-mail
oppure

La Società
codice fiscale P.IVA
con sede in via cap
tel. fax n. e-mail
nella persona del legale rappresentante

espone

il seguente caso concreto e personale (1) :

.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente (2) :

.....
.....
.....

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

.....
.....
.....

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni d'incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto allega la documentazione utile confidando di poter ottenere quanto prima una motivata risposta e si dichiara fin d'ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Data

Firma

.....

GUIDA all'INTERPELLO in materia di TRIBUTI COMUNALI

In base a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto del Contribuente è data facoltà ai contribuenti di inoltrare istanze d'interpello in materia fiscale.

L'Interpello tributario

L'interpello in materia tributaria è la facoltà riconosciuta al contribuente di inoltrare un quesito all'Ente impositore al fine di comprendere la corretta interpretazione delle disposizioni tributarie in relazione a suoi specifici casi concreti e personali qualora vi siano "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione delle disposizioni stesse.

In sintesi, il contribuente può presentare istanza d'interpello all'Amministrazione quando sussistono le seguenti condizioni:

1. Il contribuente è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni normative in quanto deve applicarle al proprio caso concreto e personale;
2. Esistono obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare;
3. L'istanza d'interpello deve essere preventiva cioè, il contribuente non deve aver dato attuazione alla norma oggetto d'interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

Chi, come e dove si presenta l'istanza

L'istanza deve essere presentata dal contribuente - sia persona fisica che giuridica - direttamente interessato alla soluzione del quesito.

Possono inoltrare l'istanza anche le altre persone obbligate agli adempimenti tributari per conto del contribuente, in particolare:

- i coobbligati al pagamento del tributo;
- i rappresentanti di società ed enti;
- i procuratori generali o speciali;
- gli amministratori di condominio o di multiproprietà;
- i curatori fallimentari;
- i responsabili d'imposta (es. i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti).

L'istanza di interpello va presentata al:

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - UFFICIO TRIBUTI

Via Tizzoni, 2

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Contenuto e scadenza dell'istanza

L'istanza deve contenere:

1. i dati identificativi del contribuente (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) ed il suo domicilio. Eventualmente inserire gli stessi dati del legale rappresentante;
2. la descrizione del caso concreto e personale, che deve essere circostanziata e specifica. Questo significa che il contribuente deve esporre nei dettagli la sua situazione personale ed il problema interpretativo sul quale sussistono concrete condizioni d'incertezza;
3. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di queste indicazioni l'istanza è inammissibile. Tuttavia se la domanda è priva della sottoscrizione, la mancanza viene sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ente competente. In tal caso l'istanza si considera prodotta alla data della sottoscrizione.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto, esclusi quelli che siano già in possesso dell'Ente. In questo caso il contribuente si limiterà ad indicare gli estremi necessari per consentire all'Ente Gestore di acquisirli presso l'Ufficio che li detiene. Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l'Ente può richiedere al contribuente l'integrazione dell'istanza. In questo caso il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza alla data in cui l'Ente avrà risposto all'interpello.

Termini ed effetti della risposta all'istanza

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, l'Ente Gestore rende al contribuente una risposta scritta e motivata. Tale risposta può essere notificata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o ancora per via telematica o fax al recapito eventualmente indicato nell'istanza.

Decorso il termine dei 90 giorni senza una risposta esplicita da parte dell'Ente, opera il principio del silenzio-assenso, col quale s'intende che l'Ente concordi con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.

Normativa di riferimento

Legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)

Art. 11. (Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.